

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 35 EG  
25 maggio 2020

**AMBIENTE – Rinvio dell'imposta sulla plastica (D.L. 34/2020, Decreto "Rilancio").**

**SINTESI**

L'art. 133, D.L. n. 34/2020 (il cd. decreto "Rilancio") proroga a far data dal 1° gennaio 2021 l'efficacia della norma che ha istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (imposta sulla plastica).

-----

Come noto, la Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) ha introdotto l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La previsione dell'imposta risponde allo scopo di promuovere, attraverso lo strumento della leva fiscale, un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, incoraggiando al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso.

Con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), però, precisamente all'art. 133, l'efficacia della norma che ha istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego è stata prorogata a far data dal 1° gennaio 2021.

Per completezza di informazione, si rammenta che per i MACSI l'obbligazione tributaria sorge al momento:

- della produzione;
- dell'importazione definitiva nel territorio nazionale;
- dell'introduzione nel suddetto territorio da altri Stati membri dell'UE.

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale.

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:

- il fabbricante per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
- per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
- l'importatore per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE.